



ORDINANZA SINDACALE

N. 13

DEL 04/03/2011

LIMITAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE, VENDITA E CONSUMO DI ALCOOLICI E SUPERALCOOLICI, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE GAGGESE 2011.

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate **del 5/6/7/8 marzo 2011** si svolgeranno le consuete sfilate e serate danzanti **del Carnevale Gaggese**, che tradizionalmente richiamano numerose persone;

Considerato che gli esercizi commerciali su aree pubbliche e private, i laboratori artigianali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono aperti per il normale servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini, evitare che gli avventori escano dai suddetti esercizi con bottiglie e/o lattine od altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa in caso di disordini ed evitare altresì l'ingenerarsi di situazioni di pericolo dovute alla somministrazione di bevande superalcoliche;

Richiamate altresì le disposizioni e relative contravvenzioni contenute nel Codice Penale in particolare agli artt. 687 (consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentito), 688 (ubriachezza), 689 (somministrazione di bevande alcoliche a minori - di anni 16 - o a infermi di mente), 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza) e 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza);

Accertata la necessità di richiamare l'attenzione sulla normativa citata e di individuare limiti e divieti funzionali al contenimento del consumo degli alcolici e superalcolici, che determinano allarme sociale;

Ritenuto di poter adottare un provvedimento straordinario e temporaneo, nell'ambito della propria competenza;

Visto l'art. 54 co. 2 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



Visto il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.);

Visto il R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.);

Vista la legge n. 287/91;

Vista la legge n. 114 /98;

Vista la legge n. 125/01;

ORDINA

Nelle giornate **del 5/6/7/8 marzo 2011 dalle ore 19,00 alle ore 02,00 del giorno successivo** in occasione delle sfilate dei carri allegorici e delle serate danzanti, ai titolari di esercizi commerciali su aree pubbliche e private, di laboratori artigianali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,

E' FATTO DIVIETO

Di vendere per asporto bevande analcoliche in contenitori di vetro o in lattina nonché bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non. Agli stessi è inoltre vietata la somministrazione e la vendita di **superalcolici**.

E' VIETATO ALTRESÌ

A chiunque si trovi all'interno del circuito carnevalesco consumare sul suolo pubblico bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione. Le bevande consentite possono essere consumate solo nell'ambito delle rispettive aree di pertinenza degli esercizi commerciali su aree pubbliche e private, dei laboratori artigianali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande .

DISPONE

Che la presente **ordinanza** venga eseguita dal Comando di Polizia Locale, dall'Arma dei Carabinieri e da chiunque altro spetti farla osservare;

Che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente **ordinanza** siano punite con la sanzione da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia Sezione staccata di Catania entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni.

Si omette la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, e successive modifiche, considerata l'urgenza del presente provvedimento e la sua valenza nei confronti di una pluralità di soggetti (consumatori ed esercenti), dando altresì atto che copia del provvedimento sarà comunque notificata a tutti i titolari di pubblico esercizio.

IL SINDACO
(Francesco Tadduni)

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'